

Decreto federale

Disegno

che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e che la traspone nel diritto svizzero (Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012²,

decreta:

Art. 1

La decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011³ del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo [del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone] che modifica l'allegato III [dell'Accordo] (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) è approvata.

Art. 2

La legge federale sulla dichiarazione obbligatoria e la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate è adottata secondo la versione qui annessa.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

¹ RS **101**
² FF **2012** 3915
³ RU **2011** 4859

Allegato
(art. 2)

Disegno

Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale⁴;
in esecuzione dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra
la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(Accordo sulla libera circolazione delle persone);
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012⁶,
decreta:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).

² Essa si applica alle persone che:

- a. hanno acquisito all'estero le qualifiche concernenti una professione regolamentata in Svizzera;
- b. intendono fornire in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile prestazioni di servizi in tale professione regolamentata; e
- c. in applicazione dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE⁸.

³ Il Consiglio federale determina le professioni regolamentate soggette alla presente legge. A tal fine consulta dapprima i Cantoni.

⁴ RS 101

⁵ RS 0.142.112.681

⁶ FF 2012 3915

⁷ RS 0.632.31

⁸ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A n. 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 2 Obbligo di dichiarazione

¹ Prima di avviare un'attività professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono dichiararla all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

² Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione. A tal fine si basa sull'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE⁹.

Art. 3 Procedura e verifica delle qualifiche professionali nell'ambito di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

¹ Per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica l'UFFT trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

² Se la competenza spetta a un'autorità federale, quest'ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l'attestazione delle qualifiche professionali all'autorità competente per l'esercizio della professione.

³ Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale.

⁴ Se la competenza spetta a un'autorità cantonale o intercantionale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali è retta dal diritto cantonale o intercantionale.

Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

¹ Per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica l'UFFT trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:

- a. all'autorità competente per l'esercizio della professione, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza della Confederazione;
- b. al corrispondente servizio cantonale o intercantionale, se il riconoscimento delle qualifiche professionali è di competenza dei Cantoni.

² Per il resto la procedura secondo il capoverso 1 lettera b è retta dal diritto cantonale o intercantionale.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

Art. 5 Avvio dell'esercizio della professione

¹ Il prestatore di servizi può effettuare la prestazione di servizi non appena:

- a. l'autorità competente gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi; oppure
- b. i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un'autorità.

² Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autorità di cui al capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE¹⁰.

Art. 6 Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del diritto cantonale e intercantone.

² Per l'elaborazione delle prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni fanno riferimento alla direttiva 2005/36/CE¹¹.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce prestazioni di servizi senza che sia adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- b. viola un obbligo di dichiarazione stabilito dal Consiglio federale per la cui inosservanza il Consiglio federale commina una multa in forza della presente disposizione.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006¹² sulle professioni mediche

Art. 35 cpv. 1, 2 quarto periodo (nuovo) e 3

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁴

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

¹² RS **811.11**

¹³ RS **0.142.112.681**

¹⁴ RS **0.632.31**

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del ...¹⁵ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

² ... Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

³ *Abrogato*

2. Legge federale del 18 marzo 2011¹⁶ sulle professioni psicologiche

Art. 23 cpv. 1 quarto periodo (nuovo), 2, 3 e 4

¹ ... Quest'ultimo iscrive l'annuncio nel registro.

² I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualità di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del ...¹⁹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

³ e ⁴ *Abrogati*

¹⁵ RS ...; FF 2012 3945 3946

¹⁶ FF 2011 2465

¹⁷ RS 0.142.112.681

¹⁸ RS 0.632.31

¹⁹ RS ...; FF 2012 3945 3946

